

**OGGETTO:** *Indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (R.L.S.).*

## UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

### Il Rettore

- VISTO** il T.U. delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933 n°1592, e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- VISTA** la Legge n. 243 del 29 luglio 1991 "Università non statali legalmente riconosciute";
- VISTA** la Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 24;
- VISTO** il D.M. n. 363 del 05/08/1998 contenente il "Regolamento recante norme Per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni";
- VISTO** il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, contenente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** lo Statuto dell'Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112, e successivamente modificato con D.R. n. 89/24 del 18 giugno 2024;
- VISTO** il Regolamento Generale dell'Università Europea di Roma emanato con D.R. n. 96/19 del 13 giugno 2019;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
- VISTO** il Regolamento per la definizione delle attribuzioni, dei compiti e delle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (R.L.S.) emanato con D.R. n. 64/24 del 6 maggio 2024;
- CONSIDERATA** la necessità di eleggere i nuovi Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (R.L.S.) secondo quanto previsto dal Regolamento dei Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (R.L.S.),

### DECRETA

#### Art. 1

#### Indizione delle elezioni

1. Ai sensi degli artt. 3 e 8 del Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (R.L.S.), sono indette per il giorno **15 gennaio 2025** le votazioni per

## Il Rettore

l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (R.L.S.) per il triennio 2025-2027.

2. I R.L.S. sono eletti, nel numero di 2, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui all'art. 3 del Regolamento dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza, fra il personale docente e ricercatore e il personale Tecnico Amministrativo.
3. A tal fine, sono costituiti due seggi elettorali:
  - Seggio 1: personale docente e ricercatore;
  - Seggio 2: personale TA.
4. Le operazioni elettorali si svolgeranno in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma u-vote (Cineca), **15 gennaio 2025** dalle ore **09,00** alle ore **16,00**.
5. Il mandato dei R.L.S. ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
6. I R.L.S. restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti anche nel caso in cui durante il mandato si verifichi un cambio ovvero un avvicendamento nella categoria di appartenenza.

### Art. 2

#### Commissione elettorale

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (R.L.S.), il Rettore nominerà, con successivo decreto, entro 10 giorni dall'indizione delle votazioni, la Commissione elettorale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rimanda al Regolamento dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (R.L.S.).

Roma, 13 novembre 2024

**Il Rettore**

*Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.*